



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI I

*Roma,*

AGRINSIEME  
coordinamento@agrinsieme.it

Oggetto: Richiesta deroga coltivazione erba medica di varietà non facilmente distinguibili.

Si fa riferimento alla nota n. 19 del 18 giugno 2021 con la quale codesta organizzazione di produttori sottolinea le difficoltà delle aziende che aderiscono al sistema biologico con una parte delle superfici, ad utilizzare adeguatamente la coltura di erba medica negli avvicendamenti colturali.

A tal proposito si fa presente che le disposizioni regolamentari riguardanti le colture parallele sono molto chiare e puntuali.

Le note interpretative redatte in più occasioni dalla scrivente Amministrazione in relazione al significato di “varietà distinte facilmente distinguibili” sono in linea rispetto con le interpretazioni degli altri Stati membri UE.

Difatti, in nessun caso le norme nazionali di attuazione di un Regolamento UE possono derogare le norme del regolamento stesso.

Ciò premesso si evidenzia che la legislazione UE sul biologico offre alcune possibilità di deroga per quanto riguarda le colture perenni che richiedono un periodo di coltivazione di almeno tre anni, ad esempio l'erba medica, e per quanto riguarda la produzione di sementi.

In relazione alle colture perenni non sussiste obbligo di coltivare varietà facilmente distinguibili, a condizione che la produzione in questione rientri in un piano di conversione e che la conversione alla produzione biologica dell'ultima parte dell'area relativa alla produzione in questione inizi prima possibile e comunque entro cinque anni (art. 40.1 lett. a Reg. (CE) n. 889/2008).

Con l'entrata in vigore dell'art. 9.8 Reg. (UE) 2018/848, in applicazione dal 1° gennaio 2022, la conversione alla produzione biologica dell'ultimo appezzamento dell'area relativa alla produzione in questione deve essere iniziata prima possibile ed essere completata entro il termine massimo di 5 anni.

Infine, si rappresenta che il citato obbligo di coltivare varietà facilmente distinguibili non sussiste nel caso in cui si producano sementi, ai sensi dell'articolo 40.1 lett. c) del Reg. (CE) n. 889/2008 e dall' art. 9.9 del Reg. (UE) 2018/848, che entrerà in applicazione dal 1° gennaio 2022.

Oreste Gerini  
Direttore Generale  
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)